

## **Modelli 231 obbligatori per tutte le organizzazioni sportive**

Obbligo, entro il 31 agosto 2024, per le Associazioni e le Società sportive di adottare o creare nuovi Modelli organizzativi seguendo le Linee guida previste dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2021 di Giorgio Gentili | 5 OTTOBRE 2023

### **Premessa**

Il 1° luglio 2023, la Riforma dello sport è entrata in vigore, dopo un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport.

La genesi di questa Riforma non è stata isolata ma si è sviluppata attraverso un dialogo con le principali parti interessate nel settore sportivo italiano.

Questa trasformazione, frutto di un percorso legislativo avviato nel 2019, è stata ulteriormente consolidata da successivi provvedimenti legislativi, come i Decreti attuativi del D.Lgs. del 28 febbraio 2021, identificati con i numeri 36 e 39.

Nonostante la sua recente introduzione, la Riforma ha già beneficiato di alcuni aggiustamenti che hanno perfezionato e affinato la sua struttura.

Il cuore pulsante di questa riforma è rappresentato dalla sua ambizione di plasmare un ambiente sportivo dove l'equità, la sostenibilità e l'inclusione siano pilastri fondamentali.

Ha come obiettivo l'eliminazione di barriere e pregiudizi, con particolare attenzione alla lotta contro gli abusi sui minori, alle molestie e alle diverse manifestazioni di discriminazione nello scenario sportivo.

In una visione più ampia, la riforma non si limita solo a enunciare diritti, ma cerca anche di valorizzare la dignità di chi opera nel mondo dello sport.

Allo stesso tempo, intende alleggerire e semplificare i carichi burocratici per coloro che hanno responsabilità gestionali nelle varie discipline sportive.

L'intera Riforma si regge su 3 colonne portanti:

- la protezione dei soggetti coinvolti,
- la semplificazione dei processi e
- la trasparenza nelle operazioni.

### **Modelli organizzativi dell'attività sportiva: Linee guida e attività degli enti**

Un punto importante della Riforma riguarda gli obblighi previsti entro il 31 agosto 2023.

In particolare, entro tale data, gli Organismi sportivi dovevano fronteggiare quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2021.

Tale Decreto, all'interno del Titolo III, dedicato al "Contrasto alla violenza di genere", ha previsto i "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport".

L'art. 16, al suo primo comma, dispone che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 39/2021, le Linee guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In particolare queste Linee guida, che avranno una durata quadriennale, saranno specificamente modulate sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. È evidente, alla luce delle nuove disposizioni, che l'ente sportivo è soggetto a una specifica responsabilità amministrativa.

Questa responsabilità potrà essere evitata solo se l'organizzazione "sportiva" ha predisposto un Modello organizzativo adeguato a prevenire reati della stessa fattispecie di quello commesso.

Se il reato viene commesso a causa della mancata osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che devono essere adottati dall'ente, allora la responsabilità ricadrà sulla medesima organizzazione "sportiva".

Entro la scadenza del 31 agosto 2023, diverse Federazioni sportive hanno già adottato le proprie Linee guida.

Tali Linee guida si propongono di affrontare e prevenire una vasta gamma di comportamenti negativi, che vanno dagli abusi di natura psicologica e fisica, alle varie forme di violenza, come la molestia o l'abuso sessuale e incuria, fino ad affrontare tematiche legate alla discriminazione, che possono avere origini religiose, o manifestarsi attraverso fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.



Come previsto dal CONI nel Documento dell'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding deliberato il 25 luglio 2023 e rubricato "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione", le Linee guida prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, riportate in sintesi di seguito:

- a. "Abuso psicologico": ogni atto che danneggia l'identità, dignità o autostima di una persona, anche attraverso mezzi digitali.
- b. "Abuso fisico": qualsiasi azione che può causare danno fisico o psicologico, includendo allenamenti eccessivi o inappropriati e l'incoraggiamento all'uso di sostanze proibite.
- c. "Molestia sessuale": comportamenti non desiderati di natura sessuale, inclusi linguaggio inappropriato e comunicazioni sessualmente esplicite.
- d. "Abuso sessuale": condotte sessuali non desiderate, con o senza contatto fisico, o atti sessuali inappropriati o osservazioni in contesti non appropriati.
- e. "Negligenza": mancata azione di un responsabile di fronte a un atto di abuso o trascuratezza dei bisogni di una persona.
- f. "Incuria": mancato soddisfacimento delle necessità basilari.
- g. "Abuso di matrice religiosa": impedimento o limitazione della libertà religiosa.
- h. "Bullismo, cyberbullismo": comportamenti offensivi o aggressivi, personalmente o on-line, volti a dominare o danneggiare una persona.

Di seguito sono elencati gli obiettivi principali delle Linee guida:

- 1 la promozione dei diritti;
- 2 la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- 3 la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- 4 l'individuazione e l'attuazione da parte delle affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding;

5 la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

6- l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi.

Attraverso queste Linee guida, l'intento è quello di costruire una comunità sportiva più forte, consapevole e unita, dove ogni individuo possa sentirsi valorizzato e protetto.

La Riforma, inoltre, impone alle Associazioni e Società sportive di seguire le Linee guida stabilite, adattando o creando nuovi Modelli organizzativi entro il 31 agosto 2024.

Infatti, il comma 2 dell'art. 16 prevede che le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro 12 mesi dalla comunicazione delle citate Linee guida Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché Codici di condotta ad esse conformi.

In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le Linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

Inoltre, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, lo devono integrare in base a quanto disposto al secondo comma del citato art. 16.

Va sottolineato che il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto un tipo specifico di responsabilità amministrativa per le organizzazioni (questa responsabilità viene applicata sia alle ASD che alle SSD), a seguito di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari, qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio delle organizzazioni stesse.

Questo implica che l'organizzazione potrebbe essere tenuta a rispondere per i reati commessi a suo interesse o vantaggio da parte dei suoi dirigenti o delle persone sotto la loro supervisione.

Eventuali mancate adozioni dei Modelli proposti verranno sanzionate attraverso procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite a cui esse sono affiliate, i cui regolamenti devono prevedere sanzioni disciplinari anche a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. n. 198/2006.

All'interno delle Linee guida, in particolare devono essere previste specifiche sanzioni in capo ai tesserati in caso di violazioni al Codice delle pari opportunità e/o di condanna in via definitiva per reati contro i minori (art. 600-bis e seguenti del c.p.).

Nello specifico, viene disposto che per i reati suddetti, il CONI e le organizzazioni sportive di riferimento potranno costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 16.

Conclusioni

L'osservanza delle suddette Linee guida richiede che tutti coloro che sono coinvolti nell'ambiente sportivo siano pienamente consapevoli dell'essenzialità di una condotta etica corretta, assicurando un contesto sicuro e positivo durante lo svolgimento delle attività sportive.

Si può inquadrare una forma di analogia tra la cosiddetta responsabilità diretta delle società sportive legata ai comportamenti dei propri tesserati e la nota responsabilità amministrativa degli enti conseguente a un reato, che, più che focalizzarsi sull'ambito sportivo, inserisce l'organizzazione "sportiva" nel contesto giuridico penale.

L'obiettivo dei cosiddetti Modelli organizzativi sportivi è di attenuare l'attribuzione automatica delle responsabilità all'ente per atti commessi unicamente da dipendenti o terzi mandatari.

La responsabilità dell'ente secondo il D.Lgs. n. 231/2001 si manifesta quando un individuo legato all'ente compie un'azione che costituisce un reato nell'interesse o a beneficio dell'organizzazione alla quale appartiene.

L'intento dei Modelli organizzativi sportivi è quello di alleviare l'automatica riconduzione delle responsabilità in capo alla società, per i fatti commessi esclusivamente da dipendenti.

In particolare, la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001 si configura nel momento in cui un soggetto dipendente, o collegato allo stesso, realizza un fatto costituente reato nell'interesse ovvero a vantaggio dell'organizzazione per cui opera.

Questo impegno legislativo mira a introdurre nel mondo sportivo principi e standard di organizzazione e compliance tipici del mondo aziendale.

L'obiettivo è chiaro: prevenire possibili illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

In conclusione, l'implementazione di queste nuove normative mira a fornire un riferimento chiaro ed efficace per combattere tutte le forme di molestie, violenza di genere e qualsiasi tipo di discriminazione.

Al contempo, ambisce a limitare l'oggettiva attribuzione della sanzione, riservandola esclusivamente alle situazioni in cui vi è una evidente colpa da parte dell'ente.

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, art. 16;

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.